

Dec. FH-66
SCAD-31-3-68

C. I. S. L.
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI MODENA
Federazione Unitaria Lavoratori
Prodotti Industrie Alimentari



CONTRATTO
collettivo provinciale
normativo e salariale
per i dipendenti
delle aziende casearie
della Provincia di Modena

Tip. Agem - Modena - 1966

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



Il giorno 26 Luglio 1966, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e delle M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dott. EDVINO MIGLIA, assistito dal Segretario Geom. SERGIO STANZANI

tra

l'Associazione Cooperative Lavorazione Prodotti Agricoli della Provincia di Modena, rappresentata dall'Avv. LUIGI JEVA, assistito dal Sig. FRANCO BERTUZZI ;

la Federazione Prov. delle Cooperative, rappresentata dai Sigg. GIOVANNI GUAZZALOCA e FRANCESCO BORGHI ;

l'Unione Prov. Cooperative, rappresentata dal Dr. GIULIANO VECCHI

e

la Camera Conf. del Lavoro, rappresentata dai Sigg. VITTORIO PRANDINI, MIMI' FONTANESI, RENZO FERRARI, RENATO SIMONINI e FERDINANDO BENATI ;

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dai Sigg. WILLIAM ARLETTI, RINO BARALDI, TOMMASO TALIANI e GOFFREDO BIOLI ;

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale — normativo e salariale — da valere per i dipendenti dalle aziende casearie cooperative e Associazioni similari della Provincia di Modena.

ART. 1 -

Il presente Contratto collettivo provinciale si applica a tutti i dipendenti di aziende casearie cooperative della Provincia di Modena.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA.

Il presente Contratto decorrerà dal 1° Aprile 1966 ed avrà la durata di due anni. Si intenderà rinnovato per uguale periodo, qualora una delle parti contraenti non lo abbia disdetto, a mezzo lettera raccomandata con R.R., almeno tre mesi prima della sua scadenza.

ART. 3 - ASSUNZIONI E DOCUMENTI.

In conformità con le vigenti disposizioni legislative sulla disciplina del collocamento, l'assunzione dei lavoratori da parte delle Aziende casearie, Capo Casaro compreso, deve essere effettuata tramite l'Ufficio di Collocamento.

L'assunzione dei lavoratori deve risultare da impegno scritto e firmato dalle parti interessate in conformità dell'allegato numero 1).

Il Capo Casaro sarà assunto e retribuito per 12 mesi all'anno.

Gli altri dipendenti saranno assunti e retribuiti per l'effettivo lavoro prestato.

I lavoratori, all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno produrre i seguenti documenti:

- a) libretto di lavoro;
- b) tessera e libretto delle assicurazioni sociali;

- c) libretto di assicurazione malattie;
- d) stato di famiglia, se capo famiglia.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA.

I lavoratori assunti, ad eccezione del capo-casaro, saranno sottoposti da parte dell'Azienda assuntrice ad un periodo di prova della durata di due settimane. I lavoratori che al termine del periodo di prova non venissero confermati o non intendessero accettare le condizioni di cui al presente contratto, lasceranno senz'altro il Caseificio e ad essi verranno pagate le giornate di lavoro compiute, in base alla paga stabilita per la categoria nella quale hanno prestato la loro opera.

ART. 5 - VISITA MEDICA.

Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

ART. 6 - QUALIFICHE.

Per prestatori d'opera s'intendono:

- Capo casaro;
- Operaio di 1ª categoria;
- Operaio di 2ª categoria;
- Apprendista.

Il capo casaro è il prestatore d'opera che nell'ambito del caseificio dispone, da un punto di vista tecnico-produttivo, il lavoro di trasformazione del latte, la manipolazione e conservazione dei prodotti, essendo le funzioni a carattere direttivo ed

amministrativo affidate al rappresentante o gestore dell'Azienda.

L'operaio di 1^a categoria é il prestatore d'opera superiore ai 18 anni di età che esegue lavori il cui corretto svolgimento richiede specifiche doti tecnico-pratiche, conseguite dopo adeguato tirocinio.

L'operaio di 2^a categoria é il prestatore d'opera superiore ai 15 anni in grado di compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie nell'azienda e che non implicino possesso di particolari doti tecnico-pratiche.

L'apprendista é il giovane lavoratore che viene assunto dalla azienda casearia ai sensi della Legge 19/1/1955, n. 25 e delle successive modifiche e regolamenti.

La durata dell'apprendistato é fissata in anni due.

Per coloro che all'atto dell'assunzione sono muniti di diploma di Scuola Tecnica Professionale Casearia, la durata sarà ridotta ad un anno.

Nel caso in cui il giovane lavoratore sia assunto per svolgere operazioni di manovalanza, deve essere classificato di 2^a categoria.

La qualifica di apprendista deve essere riconosciuta dall'Ispettorato del Lavoro competente.

Trascorso il periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la necessarie preparazione verrà assegnata la qualifica di operaio di 1^a categoria.

I suddetti lavoratori operano alle dipendenze dell'azienda casearia e per quanto riguarda lo svolgimento tecnico della lavorazione del latte e di tutte le operazioni, sono subordinati al capo casaro.

ART. 7 - RIPOSO SETTIMANALE.

Per le esigenze dell'industria casearia, il riposo settimanale, che per il capo casaro viene stabilito in due mezze giornate pomeridiane e per gli altri dipendenti viene fissato nella misura di un giorno alla settimana, salvo le deroghe autorizzate dalla legge, anzichè coincidere con la domenica, può essere concesso anche in altro giorno della settimana.

Ciò sarà deciso di concerto fra il responsabile dell'azienda casearia ed il capo casaro.

ART. 8 - ORARIO DI LAVORO.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.

ART. 9 - RETRIBUZIONI.

Il salario da corrispondere ai dipendenti delle aziende casearie è il seguente :

Salario per 26 giornate

— Capo casaro	L. 68.672
— Operaio di 1 ^a cat. sup. ai 18 anni	» 55.648
— Operaio di 2 ^a cat. sup. ai 18 anni	» 51.251
— Operaio di 2 ^a cat. dai 16 ai 18 anni	» 41.574
— Operaio di 2 ^a cat. inferiore ai 16 anni	» 32.751

- Apprendista superiore ai 20 anni . . . » 48.994
- Apprendista dai 18 ai 20 anni . . . » 42.500
- Apprendista dai 16 ai 18 anni . . . » 35.548
- Apprendista inferiore ai 16 anni . . . » 27.243

Alle retribuzioni di cui sopra verrà aggiunta l'indennità di contingenza in misura pari a quella in vigore per i lavoratori dell'industria della provincia di Modena.

Le retribuzioni stesse sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Nel caso in cui il trasporto del latte si effettui da parte del personale addetto al caseificio (capo casaro e suoi aiutanti), oltre le tariffe salariali, per il solo capo casaro, si concordano le seguenti indennità:

- fino al 20% sul totale del latte conferito annualmente, nessuna indennità;
- dal 21% al 50%, L. 13 al quintale; *30%*
- dal 51% all'80%, L. 10 al quintale; *30%*
- dall'81% al 100%, L. 8 al quintale. *20%*

Le parti confermano che i salari dovranno riferirsi alle qualifiche attribuite all'atto dell'assunzione.

Qualora dovessero intervenire aumenti negli elementi diretti della retribuzione nell'industria lattiero-casearia, le parti si impegnano, entro 30 giorni dall'avvenuta concessione di detti aumenti, di incontrarsi per procedere alla stipulazione di contratti per adesione.

ART. 10 - INDENNITA' SPECIALE.

Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale mensile nelle seguenti misure:

- Capo casaro L. 4.530
- Operaio di 1^a categoria » 4.080
- Operaio di 2^a categ. sup. ai 18 anni . . . » 3.869
- Operaio di 2^a categoria dai 16 ai 18 a. . . » 2.783
- Operaio di 2^a categ. inf. ai 16 anni . . . » 1.985
- Apprendista sup. ai 20 anni » 3.594
- Apprendista dai 18 ai 20 anni » 3.320
- Apprendista dai 16 ai 18 anni » 2.583
- Apprendista inferiore ai 16 anni » 1.785

ART. 11 - MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO - GRATIFICA NATALIZIA - FERIE.

A tutti i dipendenti dei caseifici, escluso il capo casaro, verrà corrisposta una maggiorazione del 50% da calcolarsi sul salario, sulla contingenza e sulla indennità speciale.

Tale maggiorazione viene corrisposta a compenso di: maggiorazione per lavoro notturno, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità licenziamento e conguaglio di due ore straordinarie per otto mesi e due ore ordinarie per quattro mesi e comunque di ogni e

qualsiasi altro istituto contrattuale e di Legge, salvo il riposo compensativo, il lavoro prestato oltre le 10 ore giornaliere o 60 settimanali e gli assegni familiari.

A titolo indicativo, i 4 mesi sono quelli compresi da Giugno a Settembre.

Dichiarazione a verbale :

Le parti contraenti richiamano le aziende alla osservanza dell'orario di lavoro di Legge.

ART. 12 - LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli aiuti-casaro in eccedenza alle 10 ore giornaliere e l'eventuale mancato riposo compensativo verranno retribuite con la maggiorazione del 35%.

La maggiorazione del 35% per mancato riposo compensativo si applica anche al capo casaro.

Si intende che il lavoro nei giorni di riposo compensativo dovrà avere carattere di assoluta eccezionalità.

Le ore di cui sopra verranno contabilizzate a mezzo di apposito registro la cui tenuta é affidata al capo casaro.

Il Presidente ed i lavoratori interessati provvederanno settimanalmente a controfirmare per accettazione le registrazioni effettuate dal capo casaro.

Detto registro costituisce l'unica prova di prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettuato.

Mensilmente a ciascun lavoratore sarà rilasciata — per estratto del registro — nota delle ore straordinarie di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 13 - COMPENSI AL CAPO CASARO.

A compensazione dell'illimitato orario di lavoro feriale e festivo e custodia patrimoniale della azienda, al capo casaro verrà concesso gratuitamente quanto segue :

- a) casa igienica ad uso abitazione, per sé e famiglia, con annessi rustici ;
- b) latte, burro, sale, legna, luce, per il ristretto consumo familiare ;
- c) Kg. 34 di formaggio all'anno ;
- d) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di 2 covate di novelli.

Nel caso in cui al capo casaro venisse negata la facoltà di allevare i polli prescritti, gli verrà corrisposta una indennità sostitutiva da concordare fra le parti.

Per quei caseifici che non hanno allevamento suini, i capi di pollame non avranno limitazione, purchè custoditi entro un recinto.

- e) Per quei caseifici che hanno l'allevamento e lo ingrasso dei suini il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150-180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 40% sul prezzo di mercato.

Per quei caseifici, invece, che non hanno suini, sarà fornito dalla azienda un porcile e il siero

occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare, oppure una indennità sostitutiva pari al 40% del valore di mercato di un suino del peso di Kg. 165.

ART. 14 - COMPENSI PER GLI ALTRI DIPENDENTI.

L'azienda concederà gratuitamente al personale dipendente, esclusi i familiari del capo casaro, per il periodo di lavorazione del latte :

- a) un litro di latte al giorno ;
- b) due Kg. e mezzo di burro al mese per i non conviventi con il casaro e Kg. due per i conviventi ;
- c) Kg. 1,500 di formaggio al mese.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra in natura, dovranno corrisponderli in denaro.

ART. 15 - PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI.

L'Azienda casearia corrisponderà al capo casaro per l'allevamento dei suini un premio pari al 5% dell'utile netto della gestione suini.

Agli altri dipendenti verrà corrisposto un premio di L. 2 (due) per ogni Kg. di incremento carne.

Il calcolo dell'incremento carne verrà così determinato :

- peso alla vendita più peso delle rimanenze di fine gestione, detratto il peso di acquisto, più il peso delle giacenze iniziali.

Qualora si verificassero nei suini malattie o eventi eccezionali tali da comportare l'impossibilità della loro immissione sul mercato per motivi sanitari o la vendita sotto prezzo, per questi non verrà corrisposto alcun premio ai dipendenti.

Il premio suini spettante agli aiuti-casaro come sopra determinato sarà totalmente suddiviso fra gli stessi in rapporto alla durata dell'attività lavorativa da ciascuno prestata.

ART. 16 - PREMIO BUONA RIUSCITA FORMAGGIO.

L'azienda casearia concederà al capo casaro un premio di L. 25 per ogni quintale di latte lavorato, sempreché la partita raggiunga il 90% di formaggio scelto mercantile 0-1 e L. 2 in più per ogni 1% dal 91% compreso al 100%.

ART. 17 - GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'.

Al capo casaro, la corresponsione della gratifica e delle festività nazionali ed infrasettimanali, avverrà a termini di legge.

ART. 18 - FERIE.

Al capo casaro spetta un periodo di ferie retribuito pari a :

- giorni 12 dal 1° al 4° anno di anzianità ;
- giorni 15 dal 5° all'8° anno di anzianità ;
- giorni 18 dal 9° anno di anzianità in poi.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Le ferie dovranno essere fissate dall'azienda secondo le esigenze di lavoro nel periodo da Novembre a Febbraio.

Avrà diritto al compenso sostitutivo nel solo caso in cui il capo casaro dimostri che sia stata la azienda a richiedere la permanenza in servizio anche per il periodo di ferie.

Durante l'assenza dal caseificio, per fruire del periodo di ferie, il capo casaro dovrà assicurare la custodia patrimoniale.

ART. 19 - INDENNITA' LICENZIAMENTO AL CAPO CASARO.

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dà diritto al capo casaro a percepire una indennità, ragguagliata alla retribuzione di fatto, nelle seguenti misure :

- a) giorni 10 (ore 80) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto ;
- b) giorni 12 (ore 96) dal 6° al 10° anno compiuto ;
- c) giorni 16 (ore 128) dall'11° al 18° anno compiuto ;
- d) giorni 20 (ore 160) oltre il 18° anno compiuto.

La indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 1° Aprile 1962.

Per l'anzianità maturata fino al 31 Marzo 1951, l'indennità di che trattasi verrà corrisposta nella misura di giorni 3 (tre) per ogni anno di anzianità maturata.

Per l'anzianità maturata al 31 Marzo 1962, l'indennità di che trattasi verrà corrisposta nella misura prevista dal Contratto coll. Prov. 17/11/1959.

L'anzianità già maturata al 31 Marzo 1962 verrà calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

Per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1966 ai singoli scaglioni di cui sopra verranno aggiunte n. 2 giornate.

ART. 20 - DIMISSIONI DEL CAPO CASARO.

Nel caso in cui il capo casaro intende dimettersi, dovrà dare preavviso scritto, con lettera raccomandata R.R., diretta alla direzione della azienda, entro il 25 Dicembre.

Per le indennità di dimissioni valgono le seguenti norme :

- fino a 5 anni di anzianità, 50% delle indennità di licenziamento di cui all'art. 19 ;
- oltre i 5 e fino a 10 anni, 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 19 ;
- oltre i 10 anni, 100% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 19.

ART. 21 - DISDETTA AL CAPO CASARO.

La disdetta al capo casaro deve essere data entro il 25 Novembre.

Per tutti i caseifici della Provincia di Modena rappresentati dai firmatari del presente contratto, la disdetta al capo casaro deve essere data spiegando i motivi che l'hanno determinata.

Il capo casaro regolarmente disdetto dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e dovrà sgombrare la casa ed annessi rustici entro il 25 Marzo dell'anno successivo.

DICHIARAZIONE A VERBALE.

La notifica di disdetta non deve formare oggetto per stipulare condizioni salariali meno vantaggiose per il capo casaro, di quelle fissate dal presente contratto di lavoro.

Le Organizzazioni firmatarie raccomandano ai titolari ed ai rappresentanti dei caseifici di notificare la disdetta solo quando vi sia il concreto intendimento di sostituire il personale, tanto più che la disdetta con successiva riassunzione non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti.

ART. 22 - MODALITA' DI PAGAMENTO.

Le retribuzioni ed i relativi accessori dovranno essere pagati a mensilità posticipate a tutti i dipendenti dell'azienda casearia.

ART. 23 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO.

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia ad ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni familiari nella misura e per la durata prevista dall'Istituto mutualistico, avrà diritto alla conservazione del posto per 4 mesi.

Trascorso tale termine massimo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto.

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Al capo casaro è concessa la facoltà di farsi sostituire da persona di fiducia delle parti a proprie spese, fermo restando il periodo massimo di 4 mesi.

ART. 24 - INFORTUNI SUL LAVORO.

Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro, il quale provvederà affinché sia completata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 23. Resta convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.

L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del

certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con la sua limitata capacità lavorativa.

ART. 25 - TRAPASSO, CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE D'AZIENDA.

In caso di trapasso, cessazione o di trasformazione dell'azienda casearia, tutti i dipendenti di questa conservano i diritti derivanti dal presente contratto, salvo che il rapporto di prestazione d'opera sia stato già risolto o terminato.

ART. 26 - INDUMENTI DI LAVORO.

A tutti i dipendenti saranno concessi in uso, da parte dell'azienda i seguenti indumenti di lavoro:

- un grembiule;
- un paio di stivali;
- un paio di sandali.

I caseifici che non provvederanno a fornire gli indumenti di lavoro di cui sopra, dovranno corrispondere una indennità sostitutiva.

ART. 27 - RESE QUANTITATIVE E QUALITATIVE.

1 - In considerazione che gli effetti della fermentazione anticasearia si manifestano, assai spesso, dopo mesi dalla fabbricazione del formaggio, il capo casaro ha il diritto di fare effettuare dei controlli preventivi al latte di ogni singolo conferente o comunque ogni qualvolta sia necessario in conseguenza delle difficoltà che dovesse incontrare nella fabbricazione del formaggio.

Tali controlli verranno effettuati o da chimici o da tecnici specializzati in materia lattiero-casearia, sempre d'accordo col capo dell'azienda, affinché il controllo non resti limitato alle caratteristiche del latte, ma esteso anche alla sua lavorazione.

Se da accertamenti avvenuti, la anormalità della fabbricazione del formaggio grana risulterà attribuita alle qualità anticasearie del latte, l'imprenditore o chi per esso dovrà provvedere con propri mezzi alle spese per i detti accertamenti ed alla eliminazione delle cause.

Per tale scopo dovrà far sì che i conferenti latte si attengano scrupolosamente alla pratica attuazione dei consigli impartiti dal personale che effettuerà i controlli di cui sopra.

Da parte sua il capo casaro si adopererà diligentemente ed attivamente per la migliore riuscita dei prodotti, usando tutti gli accorgimenti dettati dalla tecnologia casearia a sua conoscenza.

E' fatto obbligo alle due parti interessate di annotare nel giornale di fabbricazione il periodo relativo agli accertamenti ed ai rilievi fatti.

Il capo casaro è tenuto a consegnare all'azienda casearia tutti i prodotti e cascami ricavati dalla trasformazione del latte, fatta eccezione per le quote di sua spettanza. In conseguenza della mancata osservanza di tale preciso obbligo contrattuale, il capo casaro è passibile delle sanzioni disciplinari previste dai contratti nazionali di categoria.

Indipendentemente dai controlli normali, la azienda casearia o il suo rappresentante hanno piena facoltà di eseguire o di far eseguire da persone di fiducia tutti gli accertamenti periodici al fine di stabilire la resa effettiva di burro e formaggio.

Il capo casaro è tenuto ad aggiornare il giornale di fabbricazione e di esibirlo ad ogni richiesta dell'azienda. Nel caso che questa abbia disposto per la campagna la consegna della panna ad una cremeria, il capo casaro è tenuto alla registrazione sul giornale di fabbricazione delle rese di burro di volta in volta comunicate.

Gli accertamenti ai fini delle rese quantitative e qualitative dei prodotti caseari dell'annata dovranno essere compiuti entro e non oltre il 20 Dicembre dello stesso anno di fabbricazione.

2 - Per quanto riguarda la resa del latte, tenuto calcolo che per un complesso di cause si possono riscontrare anche differenze notevoli, dovranno essere effettuati periodicamente appropriati controlli per le ricerche del contenuto grasso ed il

residuo magro del latte di massa, accompagnati contemporaneamente da controlli di pesatura dei prodotti. I risultati dei controlli verranno annotati su apposito registro.

3 - In quei caseifici nei quali l'imprenditore non ha voluto fare eseguire, malgrado gli avvertimenti e gli inviti del capo casaro, gli opportuni controlli tendenti a rilevare nel latte le cause di anormale riuscita qualitativa e quantitativa dei prodotti, il capo casaro viene escluso da ogni responsabilità.

4 - In altri casi, invece, ove la mancanza dei controlli sia dovuta al capo casaro, questo è tenuto a rispondere della resa quantitativa e qualitativa dei prodotti sulla base media riscontrata nei diversi caseifici della zona fra essi assomiglianti nelle caratteristiche generali.

5 - In mancanza di pacifico accordo fra le parti, nel caso di controversie che dovessero sorgere sui risultati a fine lavorazione, l'esame di esso verrà demandato a due esperti caseari da nominarsi fra le parti i quali dovranno dare il loro giudizio in base ai risultati dei controlli effettuati durante l'annata casearia. Nel caso in cui tali controlli non siano stati effettuati vale quanto contenuto nei comma 3 e 4.

6 - Nel caso in cui si effettui la distribuzione del siero, esso dovrà essere distribuito nell'orario fissato di comune accordo con i rappresentanti dell'azienda ed in nessun caso fuori dell'orario stesso.

E' assolutamente vietato usare per il trasporto del siero i recipienti che si usano per il trasporto del latte; nella eventualità che i produttori commettessero tale infrazione il casaro può rifiutarsi di accettare il latte.

ART. 28 - CONTROVERSIE.

Le controversie individuali e plurime devono sempre essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti il presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse verranno demandate all'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O., per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 29 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE.

Il presente contratto abolisce tutti quelli stipulati singolarmente che prevedono un trattamento inferiore, ferme restando le condizioni di miglior favore in atto.

ART. 30 - RITENUTE SINDACALI.

Le aziende, su mandato dei lavoratori dipendenti, provvederanno ad effettuare le trattenute dei contributi sindacali ai lavoratori stessi.

ART. 31 - AFFISSIONI.

Copia del presente contratto deve essere affissa in ogni caseificio, in luogo ben visibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
(Seguono firme).

Il sottoscritto
imprenditore della azienda casearia
..... posta nel
Comune di assume alle
proprie dipendenze dal alle
condizioni contemplate nel contratto provinciale
normativo salariale per i dipendenti delle aziende
casearie 26 Luglio 1966 in qualità (1)
..... il Sig.,
residente a

Firma del lavoratore

Firma dell'Imprenditore
dell'azienda

Data li

(1) Specificare se: capo casaro; operaio di 1ª categoria;
operaio di 2ª categoria o apprendista.